

Deliberazione 28 settembre 2010 – ARG/elt 152/10

Aggiornamento per il trimestre ottobre – dicembre 2010 delle condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2010

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 novembre 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 dicembre 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2009;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, approvato con la

medesima deliberazione come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la medesima deliberazione come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt 194/09;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 204/09;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 205/09;
- la deliberazione dell’Autorità 3 febbraio 2010, ARG/elt 9/10;
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2010, ARG/elt 41/10;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2010, ARG/elt 94/10;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2010, ARG/elt 111/10;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2010, ARG/elt 120/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 120/10);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2010, ARG/elt 122/10;
- il documento per la consultazione 3 agosto 2010, recante “ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità della capacità produttiva ex art. 36 della deliberazione 27 marzo 2004, n. 48/04” (di seguito: documento per la consultazione 3 agosto 2010);
- la comunicazione della società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: l’Acquirente unico) del 26 maggio 2010, prot. Autorità n. 20445 del 28 maggio 2010 (di seguito: comunicazione 26 maggio 2010);
- la comunicazione dell’Acquirente unico dell’13 settembre 2010, prot. Autorità n. 31563 del 20 settembre 2010;
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 20 settembre 2010, prot. Autorità n. 31545 del 20 settembre 2010;
- la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 21 settembre 2010, prot. Autorità n. 31609 del 21 settembre 2010;
- la nota della Direzione Mercati 28 luglio 2010, prot. n. 270974, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota 28 luglio 2010).

Considerato che:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07;
- ai sensi dell’articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela prevede, tra l’altro, l’applicazione di:
 - a) corrispettivo PED;
 - b) corrispettivo PPE;
 - c) componente UC₁;e che tali corrispettivi siano aggiornati e pubblicati trimestralmente dall’Autorità;
- il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;

- gli elementi PE e PD del corrispettivo PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell'anno solare di riferimento dall'Acquirente unico, rispettivamente, per l'acquisto dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;
- il comma 13.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- nella deliberazione ARG/elt 120/10, l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare un procedimento volto alla modifica della metodologia di determinazione dell'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui all'articolo 36 della deliberazione n. 48/04, al fine di tenere conto, per ciascun operatore di mercato, dell'effetto sui ricavi effettivi derivante dalla distribuzione, tra le diverse zone, della capacità di generazione riconducibile all'operatore medesimo e relativa a unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- nella medesima deliberazione ARG/elt 120/10, l'Autorità ha ritenuto opportuno determinare il valore assunto dal corrispettivo unitario di cui all'articolo 48 della deliberazione n. 111/06 in ragione dell'efficacia della metodologia di determinazione dell'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 36 della deliberazione n. 48/04 nel perseguire gli obiettivi cui lo stesso è preposto; e che, in particolare, sia opportuno modificare il valore assunto dal suddetto corrispettivo unitario con successivo provvedimento, al fine di tenere conto della possibilità di procedere ad una opportuna modifica della citata metodologia che abbia efficacia già a partire dall'anno 2010 incluso;
- con il documento per la consultazione 3 agosto 2010, l'Autorità ha avviato il procedimento volto alla modifica della metodologia di determinazione dell'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui all'art. 36 della deliberazione n. 48/04, al fine di tenere conto, per ciascun operatore di mercato, dell'effetto sui ricavi effettivi derivante dalla distribuzione, tra le diverse zone, della capacità di generazione riconducibile all'operatore medesimo e relativa a unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- le risposte degli operatori al documento per la consultazione 3 agosto 2010 hanno evidenziato un generalizzato consenso alla proposta di revisione della metodologia di determinazione dell'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui all'art. 36 della deliberazione n. 48/04;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali in risposta alla Nota 28 luglio 2010 e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato in diminuzione di circa 87 milioni di euro, di cui circa 102 milioni di euro sono riconducibili a una diminuzione dei costi di acquisto dell'energia elettrica e circa 15 milioni di euro sono riconducibili a un incremento dei costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico;

- in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, nonché sulla base del recupero stimato nella misura sopra indicata, è possibile ipotizzare una riduzione del costo medio annuo (2010) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto a quanto stimato nel terzo trimestre dell'anno 2010;
- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano compensati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo PPE;
- con comunicazione 26 maggio 2010 l'Acquirente unico ha comunicato l'ammontare, suddiviso per gli anni di competenza 2005, 2006, 2007 e 2008, delle partite economiche, afferenti all'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica svolta dal medesimo Acquirente unico, sopravvenute dopo la chiusura dei bilanci di esercizio e per le quali non è stata prevista alcuna destinazione/copertura;
- l'articolo 9ter del TIV ha previsto che l'Acquirente unico entro il 30 novembre di ogni anno versi o riceva al/dal Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 70 del TIT (di seguito: Conto PPE) le partite economiche di cui al precedente alinea;
- relativamente all'anno 2009, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota 28 luglio 2010 e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, inclusi lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima e il corrispettivo per il funzionamento del medesimo Acquirente unico, e per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio risulterebbe sostanzialmente coperto;
- l'articolo 13nonies del TIV prevede che la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) proceda alla determinazione degli importi di perequazione relativi all'anno 2009 entro il 30 ottobre 2010;
- con riferimento all'anno 2008, il potenziale avanzo del conto PPE potrà essere confermato successivamente alle determinazioni di cui al precedente alinea, che terranno conto anche di eventuali modifiche delle grandezze rilevanti per il calcolo degli ammontari di perequazioni relative agli anni precedenti all'anno 2009;
- a valle delle determinazioni della Cassa sarà possibile stimare l'eventuale avanzo complessivo del conto PPE, tenendo altresì conto di quanto previsto dall'articolo 9ter del TIV.

Ritenuto opportuno:

- procedere con successivo provvedimento a modificare il valore assunto dal corrispettivo unitario di cui all'articolo 48 della deliberazione n. 111/06 in vigore per l'ultimo trimestre del 2010 unitamente alla metodologia di determinazione dell'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui all'art. 36 della deliberazione n. 48/04, al fine di tenere conto, per ciascun operatore di mercato, dell'effetto sui ricavi effettivi derivante dalla distribuzione, tra le diverse zone, della capacità di generazione riconducibile all'operatore medesimo e relativa a unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- adeguare il valore degli elementi PE e PD tenendo comunque prudenzialmente in considerazione, ove non siano ancora disponibili al momento dell'aggiornamento i valori di consuntivo, una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima e tenendo altresì in considerazione una stima della prevista variazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 48 della deliberazione n. 111/06;
- dimensionare le aliquote di recupero da applicare agli elementi PE e PD del corrispettivo PEDT in modo da recuperare gli importi nei successivi sei mesi;
- confermare per il trimestre ottobre – dicembre 2010 l'aliquota del corrispettivo PPE definita dalla deliberazione ARG/elt 94/10

DELIBERA

Articolo 1 ***Definizioni***

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

2.1 I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD per il trimestre ottobre - dicembre 2010 sono fissati nelle Tablelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 2.5, 2.6 e 2.7 allegate al presente provvedimento.

2.2 I valori del corrispettivo PED per il trimestre ottobre - dicembre 2010 sono fissati nelle Tablelle 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo PPE

3.1 I valori del corrispettivo PPE per il trimestre ottobre – dicembre 2010 sono fissati nelle Tablelle 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento.

Articolo 4
Aggiornamento della componente UC₁

4.1 I valori della componente UC1 per il trimestre ottobre – dicembre 2010 sono fissati nelle Tabelle 5.1 e 5.2 allegate al presente provvedimento.

Articolo 5
Disposizioni finali

5.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore l’1 ottobre 2010.

28 settembre 2010

Il Presidente Alessandro Ortis